

	Comune di Rho	Numero 20	Data 22/03/2012
---	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012.

Copia Originale

L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 20.30, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Isidoro Giovanni Vittorio	Presidente	SI	Kirn Giovanni	Consigliere	SI
Romano Pietro	Sindaco	SI	Caputo Francesca	Consigliere	SI
Oltolina Paolo Maria	Consigliere	SI	Lemma Giuseppe Sandro	Consigliere	SI
Tagliabue Stefano	Consigliere	SI	Giudici Simone	Consigliere	SI
Falcone Francesco	Consigliere	SI	Colombo Cesare	Consigliere	SI
Forloni Giuseppe	Consigliere	SI	Giussani Stefano	Consigliere	SI
Addisi Luigi Calogero	Consigliere	SI	Tizzoni Marco	Consigliere	SI
Valassina Luigi	Consigliere	SI	Lampugnani Oscar Carlo	Consigliere	SI
Sibilani Nicola	Consigliere	SI	Turconi Igor Stefano	Consigliere	SI
Margjoni Eliona	Consigliere	SI	Guglielmo Vito Antonio	Consigliere	SI
Sinigaglia Marisa	Consigliere	SI	Cecchetti Fabrizio	Consigliere	SI
Fadonougbo Koffi Michel	Consigliere	SI	Pellegrini Carolina	Consigliere	SI
Rovelli Ercole Gianni	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, dott. Barlassina Adriano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Isidoro Giovanni Vittorio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Richiamati altresì:

- il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il predetto decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

Rilevato che tra le innovazioni apportate risulta la reintroduzione dell'imposizione dell'abitazione principale, definita all'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Atteso che:

- per quanto previsto all'art. 13, comma 6, del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è inoltre ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n.133/1994. Detta aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento;
- l'aliquota di base può essere ridotta allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43del Testo unico di cui al D.P.R. n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;
- il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma

48, della Legge n. 662/1996 i moltiplicatori stabiliti all'art.13, comma 4, del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come definite in precedenza, detrazione spettante anche per le fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, ed all'8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 nonché ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996;

Dato atto che la suddetta detrazione è da applicare secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, ed è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Precisato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, all'applicazione anticipata in via sperimentale dell'imposta comunale propria corrisponde una variazione del fondo sperimentale di riequilibrio, che corrisponde per il Comune di Rho ad una diminuzione stimata di Euro 1.060.000,00;
- nella determinazione delle aliquote occorre tenere in debita considerazione l'impatto delle nuove disposizioni e definizioni delle fattispecie tassabili sulla consistenza della base imponibile;
- le scelte gestionali devono garantire il rispetto degli equilibri di bilancio in considerazione anche dell'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi dell'art. 28, c.7 e 9, del D.L. n. 201/2011, stimata per il Comune di Rho in Euro 1.427.000,00;

Dato atto che il Comune di Rho ha aderito all'accordo locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia ed i conduttori per l'applicazione della Legge n. 431/98;

Ritenuto, quindi, necessario articolare e differenziare le aliquote sia considerando la rilevanza economica dell'immobile e la redditività derivante dalla sua destinazione, sia con l'intento di incentivare l'utilizzo del patrimonio abitativo privato, sfavorendo le abitazioni non locatè;

Rilevato che l'articolazione delle aliquote dell'imposta da applicare per l'anno 2012, definite secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa fa rinvio, è da ritenersi quella che maggiormente consente di raggiungere gli obiettivi di entrata prevista per il 2012;

Precisato che:

- il comma 169 della Legge n. 296/06 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato prorogato al 31.03.2012 con D.M. del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare dei Conti riunitasi in data 13.03.2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Considerato che l'introito presunto di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote, della detrazione ordinaria pari a € 200,00 e dell'ulteriore detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene stimato complessivamente in Euro 20.607.000,00 che verrà introitato ad apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2012;

L'Assessore al Bilancio procede a illustrare in modo complessivo tutti gli argomenti deliberativi collegati all'approvazione del Bilancio di previsione 2012, tra cui quello oggetto del presente atto.

Seguono quindi i relativi interventi dei Consiglieri comunali, sigg. Tizzoni, Forloni, Guglielmo, Caputo, Giudici, Addisi, Turconi, Sibilani, Oltolina, Colombo, Kirn, Lampugnani, degli Assessori Forloni e Orlandi, e del Sindaco;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

Presenti n. 25

Votanti n. 25

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 10 (Caputo, Kirn, Lemma, Pellegrini, Rovelli - PDL; Cecchetti, Colombo, Giudici, Giussani - Lega Nord; Tizzoni - Gente di Rho)

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2012, sulla base dei motivi espressi in premessa, la seguente aliquota relativa all'Imposta Municipale propria:

ALIQUOTA BASE	0,8 per cento	
Di cui	<i>Quota Stato</i>	<i>Quota Comune</i>
	0,38 per cento	0,42 per cento

- 2) di determinare, per l'anno 2012, che l'aliquota base si applica a tutte le fattispecie ad esclusione di quelle di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA	Di cui	
		Quota Stato	Quota Comune
Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	0,43 per cento	=	0,43 per cento
Abitazioni locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.	0,7 per cento	0,38 per cento	0,32 per cento
Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze	0,9 per cento	0,38 per cento	0,52 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993 convertito in Legge n.133/1994	0,2 per cento	=	0,2 per cento

- 3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, come in premessa indicate;
- 4) di dare atto che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- 5) di precisare che l'aliquota e la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze si applicano anche a:
- l'immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio anche per la quota di proprietà in capo al coniuge non assegnatario a condizione che quest'ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Rho;
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) di rilevare che la detrazione si applica anche a:
- l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e residenti nel Comune di Rho;
- 7) di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazioni al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva legge di conversione n. 214/2011 nonché alle altre norme a cui la stessa fa rinvio;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del

D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 9) di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per quanto attiene la pubblicazione della presente deliberazione in sostituzione dell'avviso previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/97;
- 10) di prevedere un'entrata presunta di spettanza di questo Comune di Euro 20.607.000,00 che verrà introitata ad apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2012.

Proposta n. 25

Allegato alla delibera Nr. 20 del 22.03.2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012.

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole

**Il Direttore
Area Servizi di Programmazione
Economica e delle Entrate
f.to Vittorio Dell'Acqua**

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole

**Il Direttore
Area Servizi di Programmazione
Economica e delle Entrate
f.to Vittorio Dell'Acqua**

Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l'esito.

IL PRESIDENTE
Isidoro Giovanni Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Barlassina Adriano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/03/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Barlassina Adriano

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Atto esecutivo il 07/04/2012 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Barlassina Adriano
